

INVESTIMENTI

Credito d'imposta 4.0 al fotofinish con il nodo della cessione ai soci

Incertezze in caso di società di persone incapienti. La posizione delle Entrate

Apertura della Dre Sardegna che permette ai soci di usare il credito non compensato

Gian Paolo Tosoni

Mancano poche settimane alla scadenza del termine per l'acquisto di beni strumentali nuovi che consentono di usufruire del credito di imposta fino al 40% del costo; agevolazione introdotta dalla legge 160/2019 che ha convertito in credito di imposta il maxi e iper ammortamento (quest'ultimo per i beni interconnessi gestiti da remoto).

Talvolta alcuni dubbi possono frenare l'investimento. Una incertezza riguarda la possibilità di trasferire il credito di imposta ai soci nel caso in cui la società di persone (o srl trasparente) sia incapiente per compensare il credito. Ai sensi del comma 191 dell'articolo 1 della legge 160/2019, il credito di imposta è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di pari importo (tre anni per i beni immateriali), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene. Qualora il credito non trovi compensazione con imposte e contributi a debito, il residuo non può essere riportato nell'anno successivo. Inoltre il comma 191 dispone che il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Questa circostanza frena gli investimenti da parte delle società di persone, in particolare delle società semplici agricole che sarebbero interessate a investimenti in beni strumentali nuovi interconnessi, nell'ambito dell'agricoltura di precisione. Però le società semplici agricole che non assolvono l'Irap e non risultano a debito di Iva, possono utilizzare il credito di imposta per compensare le imposte e i contributi solo se assumono manodopera dipendente.

Qualora fosse possibile trasferire il credito di imposta ai soci aumenterebbe ovviamente la capienza con l'Irpef e i contributi personali e magari con l'Imu o altro. In realtà qualche passo in senso positivo le Entrate lo hanno compiuto. Con la risposta n. 85 del 5 marzo 2020, l'Agenzia ha risposto favorevolmente al trasferimento del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, al collaboratore della impresa familiare e ai soci di società di persone. Precisa l'Agenzia che in forza del principio della tassazione per trasparenza delle società di persone il reddito di partecipazione imputato ai soci ha la stessa natura di quello conseguito dalla società. Quindi c'è continuità tra società e socio e non si concretizza la cessione del credito che sarebbe vietata. Pertanto le società di persone indicano in dichiarazione il credito maturato e quello già utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione (quadro RU) e utilizzano il residuo anche attribuendolo ai soci (sezione VI-B redditi società di persone), in tutto o in parte in proporzione alle quote di partecipazioni agli utili.

Ancor meglio la direzione Sardegna che rispondendo a un interpello privato (n. 921-231720209), ha confermato il medesimo criterio ma con riferimento al credito di imposta sui nuovi investimenti di cui alla legge 160/2019. In questa occasione l'Agenzia, richiamando anche la risoluzione n. 163/E/2003, prevede che il limite temporale di utilizzo del credito continua a valere anche per l'utilizzo del credito attribuito al socio.

Quindi, in presenza di investimenti in beni strumentali nuovi, perfezionati mediante interconnessione entro l'anno 2020, nell'anno 2021 scatta il diritto a portare in compensazione un quinto del credito di imposta, che deve essere consumato in tale anno, da parte della società di persone che ha effettuato l'investimento, o dei soci. Nella risposta della direzione Sardegna si legge che se per esempio nel 2021 la società attribuisce al socio la prima quota annuale del credito d'imposta non utilizzato, il socio potrà utilizzarla solo, e fino a concorrenza delle scadenze fiscali per il 2021. Quindi il socio ha la facoltà di utilizzare il credito che la società gli imputerà, per la parte eccedente a quella utilizzata direttamente dalla società.

La procedura potrebbe funzionare anche se la società attribuisse ai soci in tutto o in parte il credito già a inizio del periodo di imposta, fermo restando che sia la società che i soci dovranno darne ragione nel quadro RU e quindi nella dichiarazione del 2021, per il 2020 di entrambi per il primo quinto. Se il socio dovesse aspettare l'imputazione in dichiarazione dei redditi che scade a novembre, del credito della società, avrebbe pochissimo tempo per utilizzarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gian Paolo Tosoni